

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Enti consorziati:

Comuni di: Artena, Cave, Carpineto Romano, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Paliano, Zagarolo

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Piloizzi, 9 - 00038 Valmontone (RM)

tel 06959938219; fax 06959938211

email segreteria@castellidellasapienza.it PEC castellidellasapienza@legalmail.it

P.IVA 06532741003

Copia conforme all' Originale

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 02/04/2015

Oggetto: Convenzione con dipendente Comune di Colonna

L'anno duemilaquindici, il giorno **02** del mese di **Aprile** alle ore **16.00** presso la sede in Valmontone (RM), Palazzo Doria Pamphilj – P.zza U. Piloizzi, 9 è stato convocato nei modi di legge il Consiglio di Amministrazione del Consorzio "I Castelli della Sapienza".

Alla convocazione oggi risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		Presenti	Assenti
ROSSI ANGELO	PRESIDENTE	X	
CARLETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
SACCUCCI MARIO	CONSIGLIERE	X	
LETO LUCIA	SEGRETARIO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Funge da Segretario il Direttore pro-tempore del Consorzio, la Dr. ssa Leto Lucia.




CONSORZIO I Castelli della Sapienza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA

OGGETTO	Convenzione con dipendente Comune di Colonna
---------	--

Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario
	Note _____ _____
	Data 02/04/2015
	 Il Responsabile del Servizio (.....)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario
	Note _____ _____
	Data 02/04/2015
	 Il Responsabile del Servizio (.....)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali - TUEL), che, è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;
- lo Statuto consortile;
- il D. Lgs n° 165/01;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

PREMESSO:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gestenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che ha affermato come la disposizione di cui al comma 557 cit. deve essere considerata come fonte normativa speciale e in quanto tale prevalente rispetto a quella straordinaria poichè introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, aggiungendo inoltre che *"L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, nel recepire la suddetta interpretazione del Consiglio di Stato, ha quindi previsto la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione 17/2008, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, nell'adunanza dell'8 maggio 2008, ha precisato che *"in merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"*;
- il Parere n. 34/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del quale, pur in presenza di numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, è perdurante l'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- la circolare n. 12 del 15.04.2011, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che tale incarico non va computato ai fini della riduzione del trattamento economico ordinariamente spettante ex art. 9 comma 1 del D.L. n° 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, fermi restando comunque i limiti fissati dal successivo comma 2.
- l'art. 14 CCNL 22/01/2004 prevede l'istituto dello scavalco condiviso tramite convenzione tra enti;

RILEVATO CHE:

- vige per le amministrazioni locali, incluso il Consorzio scrivente, l'obbligatorietà di procedere alla fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
- questo Ente risulta carente di personale con specifiche competenze in materia contabile e di ragioneria;
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta lo strumento che

consente di mettere a disposizione del Consorzio personale con bagaglio e professionalità già acquisite, soddisfacendo la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

-tenuto conto delle esigenze di questo ente e della natura particolare delle attività da intraprendere che presuppongono il possesso di competenze sia in materia amministrativa che in quella propriamente economico-finanziaria, è stata individuata la possibilità di avvalersi in particolare delle prestazioni della Sig.ra Simona Zaratti, in servizio presso il Comune di Colonna, aderente al precitato accordo;

-che la precitata unità inquadrata nella categoria C1 posizione economica C1, è in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (n.33 ore settimanali) presso il Comune di Colonna con profilo professionale di impiegato amministrativo contabile, e risulta in possesso della professionalità richiesta;

- che il Comune di Colonna risulta avere in utilizzo presso i propri uffici, il medesimo software gestionale in materia contabile e finanziaria del Consorzio;

- che il ricorso alla suddetta unità di personale dal Comune di Colonna, già esperta nell'utilizzo del software suddetto, rappresenta un risparmio di risorse economiche per il Consorzio, il quale non deve provvedere alla formazione del proprio personale, relativamente alla gestione del programma di contabilità;

PRESO ATTO

- che il Consorzio ha richiesto, con nota prot. n. 127 del 01/04/2015 inviata a mezzo PEC al Comune di Colonna, di poter utilizzare in via temporanea e fuori dall'orario di lavoro, la precitata unità, per un periodo temporaneo di un anno decorrente dal 15 aprile 2015, su accordo esplicito prorogabile fra le parti, tramite convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 l'istituto dello scavalco, nonché in aggiunta all'orario contrattuale per un tempo di lavoro che preveda un impiego medio settimanale di 6 ore, così come consentito dal citato comma 557 della Legge 311/2004;

- che con successiva nota prot. n. 2178 del 02/04/2015, acquisita al ns. protocollo in pari data con n. 130, con cui il Comune di Colonna comunicava la disponibilità dell'ente ed il consenso del dipendente interessato all'utilizzo di che trattasi;

RITENUTO

- di attivare l'utilizzo a tempo parziale della precitata unità prevedendo un compenso commisurato alla tariffa di lavoro ordinario prevista dal CCNL vigente per la categoria economica C1 in relazione alle ore da prestarsi, o di stabilire che i rapporti con il Comune di Colonna, in merito al suddetto utilizzo, siano previsti in apposita convenzione/accordo che si allega alla presente;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, e di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento sui controlli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario, risultano:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell'atto;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBER A

1. Di riachimare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di disporre che, per far fronte alle esigenze relative all'attività contabile e di ragioneria dell'Ente consortile, l'utilizzazione di n.1 unità in servizio presso il Comune di Colonna, individuata nella Sig.ra Simona Zaratti, inquadrata nella categoria C1 posizione economica C1, in servizio presso il precitato Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (n.33 ore settimanali) con profilo professionale di impiegato amministrativo contabile ed in possesso della

professionalità richiesta, in via temporanea e fuori dall'orario di lavoro, per un periodo temporaneo di un anno decorrente dal 15 aprile 2015, su accordo esplicito prorogabile fra le parti;

3. Di disporre altresì che la predetta utilizzazione avvenga tramite convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dunque facendo ricorso all'istituto dello scavalco, nonché in aggiunta all'orario contrattuale per un tempo di lavoro che preveda un impiego medio settimanale di 6 ore, così come consentito dal citato comma 557 della Legge 311/2004;
4. di riconoscere in via diretta al dipendente individuato il compenso stabilito in rapporto alle ore di lavoro prestate ai sensi del citato comma 557 della Legge 311/2004;
5. di rimborsare con cadenza mensile posticipata al Comune gli oneri diretti e indiretti relativi al trattamento stipendiale obbligatorio riconosciuto al dipendente per le n. 06 (sei) ore di lavoro svolte a tempo parziale presso il Consorzio;
6. di dare atto che la conseguente maggiore spesa limitata all'anno 2015, comprensiva di oneri diretti e indiretti, ammonta a circa € 5.000,00, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale;
7. di approvare, a tale fine, l'allegata Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLONNA
PRESSO IL CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 557, L. 311/2004 E DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2014**

Addì ____ del mese di ____ dell'anno 2015 tra

a) il Consorzio "I Castelli della Sapienza"

rappresentato dalla _____, in qualità di _____, che agisce in nome e per conto del Consorzio che rappresenta (C.F. _____) elettivamente domiciliato presso la sede del Consorzio, Piazza Umberto Pillozzi n. 9 - Valmontone;

e

b) il Comune di Colonna rappresentato dal Dott. _____ in qualità di Responsabile del personale che agisce in nome e per conto del Comune di Colonna (C.F. -----) elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso – Via Vittorio Emanuele II ;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che ha affermato come la disposizione di cui al comma 557 cit. deve essere considerata come fonte normativa speciale e in quanto tale prevalente rispetto a quella straordinaria poichè introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, aggiungendo inoltre che *"L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, nel recepire la suddetta interpretazione del Consiglio di Stato, ha quindi previsto la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione 17/2008, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, nell'adunanza dell'8 maggio 2008, ha precisato che *"in merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"*;
- il Parere n. 34/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del quale, pur in presenza di numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, è perdurante l'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- la circolare n. 12 del 15.04.2011, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che tale incarico non va computato ai fini della riduzione del trattamento economico ordinariamente spettante ex art. 9 comma 1 del D.L. n° 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, fermi restando

comunque i limiti fissati dal successivo comma 2.

- l'art. 14 CCNL 22/01/2004 prevede l'istituto dello scavalco condiviso tramite convenzione tra enti;

Preso atto

- che il Consorzio ha richiesto al Comune di Colonna di poter utilizzare in via temporanea e fuori dall'orario di lavoro, la precitata unità, per un periodo temporaneo di..... decorrente dal fino al, tramite convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 con l'istituto dello scavalco, nonché in aggiunta all'orario contrattuale per un tempo di lavoro che preveda un impiego medio settimanale di 6 ore, così come consentito dal citato comma 557 della Legge 311/2004;
- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che il Comune di Colonna con atto n....del..... ha autorizzato il dipendente a svolgere l'incarico suddetto ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- che il Comune di Colonna con atto n....del..... ha autorizzato il dipendente a svolgere l'incarico suddetto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, approvando lo schema di convenzione oggetto di preventivo accordo tra le parti;

Tutto ciò premesso e ritenuta la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Oggetto e finalità

1. La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Consorzio del dipendente del Comune di Colonna Sig.ra Simona Zaratti (di seguito "Dipendente"), inquadrato nella categoria C1 posizione economica C1, con profilo professionale di impiegato amministrativo-contabile di cui è stato acquisito il consenso e che sottoscrive per accettazione e conoscenza la medesima convenzione;
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Consorzio e il lavoratore.

ART. 2

Durata

1. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 15 aprile 2015 e scadenza il, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula della presente convenzione.

ART.3

Tempo di lavoro

1. Il dipendente presterà al Consorzio un tempo di lavoro pari a 06 (sei) ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, al di fuori del normale orario settimanale di lavoro, comunque non eccedente le n. 12 ore settimanali (massimo 48 ore settimanali);
2. La prestazione, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, dovrà essere effettuata nella giornata di _____;
3. La prestazione ex art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso il Comune, di comune accordo tra Consorzio e Comune utilizzatore.
4. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Gestione del personale convenzionato

1. La titolarità del rapporto è del Comune cui compete l'adozione degli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, assenze per malattia, permessi congedi, aspettative, autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali).
2. Le Amministrazioni avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.
3. Nel cumulo dei due rapporti di lavoro l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare cumulativamente tra i due enti la durata massima di cui al D. Lgs 66/2003 e s.m.i..
4. A tale fine e quindi con l'obiettivo specifico di consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, si stabilisce che sia comunque il Comune di Colonna ad autorizzare i singoli giorni o periodi continuati di ferie e che la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti e a concorrenza dell'orario di lavoro convenuto.
5. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.
6. L'eventuale retribuzione di posizione e di risultato sarà riconosciuta entro i limiti della misura massima prevista dall'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 22.01.2004.

ART. 5

Rimborso spese

1. Al dipendente sarà riconosciuto l'accesso al servizio mensa sostitutivo presso il Consorzio quando la prestazione sia resa presso questo ente ed in ogni caso quando in conseguenza dell'utilizzo congiunto la prestazione resa in orario antimeridiano prosegua in quelle pomeridiane presso il consorzio.

ART. 6

Rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra il Comune e il Consorzio sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri.
2. Il comune corrisponderà direttamente al Dipendente l'intero trattamento stipendiale tabellare e le indennità fisse e ricorrenti spettanti per il lavoro svolto. Il Consorzio rimborserà con cadenza trimestrale posticipata al Comune gli oneri diretti e indiretti relativi al trattamento stipendiale obbligatorio riconosciuto al dipendente per le n.06 (sei) ore svolte a tempo parziale presso il Consorzio. A tali fini il Comune invierà apposita rendicontazione finanziaria mensile con obbligo per il consorzio di corrispondere quanto dovuto a titolo di rimborso entro i successivi 30 giorni.
3. Per quanto riguarda le 10 (dieci) ore eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, esse resteranno a totale carico del Consorzio.
4. Ciascun Ente provvederà invece autonomamente all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascuno curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza, fatti salvi comunque gli obblighi di comunicazione del Consorzio al Comune ai fini di cui all'art. 53 del D Lgs 165/2001.
5. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

ART. 7

Cause di scioglimento

1. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 30 giorni dalla formale comunicazione all'altro ente della deliberazione/determinazione di recesso divenuta esecutiva.

2. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambi gli enti. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal primo giorno del mese seguente alla formale ricezione da parte del Consorzio della richiesta inoltrata a cura del dipendente, con preavviso minimo di 15 giorni. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Colonna.

ART. 8

Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti, con particolare riferimento a quelle relative al pubblico impiego e in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 10

Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Consorzio (Dott.ssa Lucia Leto) _____

Per il Comune di Colonna _____

Per accettazione il Dipendente _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Dr. Angelo Rossi

Il Segretario

Direttore del Consorzio

f.to Dr.ssa Leto Lucia

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno...08/04/2015.....

Rep. 38/2015

Addi...08/04/2015.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza per cui ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 risulta essere:

Immediatamente eseguibile

Esecutiva dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione


Addi...08/04/2015.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrazione

Addi...02/04/2015.....



Il Segretario del Consorzio

Dr.ssa Lucia Leto